

PROTOCOLLO D'INTESA

Mille occhi sulle città

tra



Ministero dell'Interno



Associazione Nazionale Comuni d'Italia

e

*le Organizzazioni comparativamente rappresentative degli Istituti di
Vigilanza Privata*



ASS.I.V. Associazione Italiana Vigilanza



FederSicurezza



A.N.I.V.P.
Federata FederSicurezza



ASSVIGILANZA
Federata FederSicurezza



U.N.I.V.
Federata FederSicurezza



ANCST Cooperative di Servizi – LEGACOOP



CONFCOOPERATIVE Federlavoro e Servizi



AGCI – Produzione e Servizi di Lavoro

AGCI/PSL

PROTOCOLLO * Mille occhi sulle città

SONO PRESENTI:

- **il Ministro dell'Interno, On.le Roberto MARONI**
- **il Sottosegretario di Stato all'Interno, On.le Alfredo Mantovano**
- **per l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI), il dr. Flavio ZANONATO;**
- **il dott. Matteo BALESTRERO, per l'ASS.I.V.;**
- **l'Avv. Luigi GABRIELE, per FederSicurezza;**
- **il dott. Andrea MENEGAZZI, per l'A.N.I.V.P. - federata FederSicurezza;**
- **l'Avv. Claudio MORO, per AssVigilanza - federata FederSicurezza;**
- **il dott. Pier Giulio PETRONE, per l'UNIV- federata FederSicurezza;**
- **il dott. Franco TUMINO, per l'ANCST Cooperative di Servizi - LEGACOOOP.**
- **il dott. Mario TROISI, per CONFCOOPERATIVE Federlavoro e Servizi;**
- **il dott. Nicola ASCALONE, per l'AGCI - PSL;**

CONSIDERATO che la sicurezza dei cittadini è un bene comune, alla cui salvaguardia concorre l'azione sinergica delle istituzioni e dei privati;

RITENUTO che è necessario sviluppare un sistema di sicurezza che integri le iniziative pubbliche e private all'interno di una cornice ispirata ai principi di coordinamento e sussidiarietà;

RILEVATA la necessità di realizzare la massima collaborazione tra le Autorità di pubblica sicurezza, le Forze di polizia dello Stato, la Polizia Locale e gli Istituti di vigilanza privata, cui è demandato, ai sensi dell'art. 256-bis del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni, lo svolgimento dei servizi di "sicurezza complementare", nei limiti fissati dalle disposizioni del regio decreto 18 giugno 1931, n.773 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI il decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, la legge 15 luglio 2009, n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica ed i relativi regolamenti di attuazione;

CONCORDANO

sui seguenti punti:

- le guardie particolari giurate, nello svolgimento dei servizi di “sicurezza complementare” affidati dalla committenza all’Istituto di vigilanza da cui dipendono, possono, altresì, svolgere compiti di osservazione e raccogliere elementi di informazione di particolare utilità per le Forze di polizia ” e le Polizie locali” per la prevenzione e la repressione di reati, nei limiti di quanto stabilito dall’art.54 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e delle determinazioni assunte dal “tavolo tecnico” di cui al punto 1.5 del presente Protocollo;
- la suddetta attività di osservazione e la trasmissione delle informazioni non comporta l’esercizio di pubbliche funzioni, né può comportare costi od oneri ulteriori rispetto a quelli corrisposti dalla committenza all’Istituto di vigilanza privata per i servizi espletati, costituendo corollario della più generale attività di vigilanza;
- il contributo fornito dall’attività di osservazione può essere opportunamente valorizzato in un contesto informativo che riguardi ogni notizia e segnalazione alle Forze di polizia e alle Polizie locali utile per l’ordine e la sicurezza pubblica, comprese quelle relative a fattori ambientali che incidono sulla sicurezza urbana;
- è, pertanto, opportuno realizzare una stabile sinergia tra l’azione dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Amministrazioni comunali in relazione alla sicurezza urbana e quella delle Organizzazioni comparativamente rappresentative degli Istituti di Vigilanza privata, d’ora in poi indicate come Associazioni, definendo criteri e modalità di collaborazione tra gli organi deputati alla pubblica sicurezza e gli Istituti di vigilanza, per il perseguimento degli intenti sopra indicati e per il più agevole svolgimento dei rispettivi compiti;

E CONVENGONO

quanto segue:

1. Attivazione del Progetto “Mille Occhi sulle Città”.

- 1.1 Il Dipartimento della pubblica sicurezza, l’Anci, le Associazioni, e le Amministrazioni comunali favoriranno l’adozione, in ogni provincia, a partire dalla città capoluogo, di un programma di collaborazione informativa tra gli Istituti di vigilanza e gli organi di polizia, denominato Progetto “Mille Occhi sulle Città”, che dovrà svolgersi nell’ambito delle regole generali contenute nell’allegato tecnico al presente protocollo.
- 1.2 Ai Prefetti è demandato il compito di individuare e selezionare in ogni provincia gli Istituti di vigilanza privata anche non aderenti ad Associazioni imprenditoriali di categoria che, su base volontaria, possono essere coinvolti nel progetto, in relazione alle dotazioni tecnologiche impiegate, al numero di guardie particolari giurate dipendenti ed ai servizi svolti sul territorio. I Prefetti, sentito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, stipulano le relative convenzioni, d’intesa con i Comuni per gli aspetti riguardanti la sicurezza urbana.

1.3 I Questori, tenuto conto delle intese raggiunte in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché delle contingenze locali, indicano le modalità operative dell'attività di osservazione cui gli Istituti di vigilanza privata dovranno uniformarsi.

1.4 Gli Istituti di vigilanza privata che sottoscrivono le convenzioni provvedono ad assicurare la tempestiva trasmissione di dati e notizie di interesse, anche sulla base di eventuali segnalazioni loro pervenute, utilizzando sistemi idonei ad assicurare la rapida e documentata comunicazione. A tal fine adottano, di massima, misure organizzative atte ad individuare un unico punto di contatto per la trasmissione delle comunicazioni alle Forze di polizia a competenza generale ed alle Polizie locali. Tali informazioni verranno inoltrate, in via generale, alla sala operativa della Questura, nel caso di segnalazioni riguardanti il capoluogo di provincia ed alla centrale operativa del Comando Provinciale dei Carabinieri, negli altri casi, nonché alle centrali operative delle Polizie locali, ove esistenti, per quanto attiene alla sicurezza urbana. Restano salve diverse modalità di comunicazione, stabilite in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

1.5 Il Dipartimento della pubblica sicurezza s'impegna a costituire un "tavolo tecnico" coordinato dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale, con la partecipazione delle Associazioni firmatarie, delle Forze di polizia interessate e dei rappresentanti delle Polizie locali, volto a promuovere la standardizzazione delle procedure e dell'impiego delle tecnologie per la comunicazione delle informazioni.

1. Formazione mirata per il personale degli Istituti di vigilanza addetto al progetto "Mille Occhi sulle Città".

2.1 Il Dipartimento della pubblica sicurezza, d'intesa con le Associazioni, con le Regioni e con gli Enti locali, oltre che con gli enti previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per il personale dipendente da Istituti di vigilanza, favorirà, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 138, comma 2, del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, lo svolgimento di specifici corsi di aggiornamento per le guardie particolari giurate interessate al progetto "Mille Occhi sulle Città". All'attività formativa interverrà in qualità di docente, senza oneri per il bilancio dello Stato, accreditato personale della Polizia di Stato e/o dell'Arma dei Carabinieri in servizio presso la sede ove si svolge il corso di formazione, ovvero personale della Polizia locale per gli aspetti attinenti alla sicurezza urbana, allo scopo di qualificare le singole guardie giurate affinché le stesse possano interagire in modo puntuale e compiuto con una struttura istituzionale nonché svolgere in modo adeguato l'attività di osservazione di tipo preventivo.

2.2 I Prefetti e i Sindaci per le rispettive competenze, in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, valutano la possibilità di far partecipare le guardie particolari giurate a programmate attività formative svolte nell'ambito dell'aggiornamento professionale del personale delle Forze di polizia e di Polizia locale normalmente impiegato nel controllo del territorio e in attività di prevenzione.

3. Verifiche, integrazioni, modifiche e durata.

3.1 Ai Prefetti è affidato il monitoraggio sull'attuazione del presente protocollo, il cui esito è sottoposto all'esame del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Le periodiche valutazioni sull'efficienza e l'efficacia delle attività regolate dal presente protocollo sono comunicate dai Prefetti al Dipartimento della pubblica sicurezza, al quale avranno cura di segnalare anche eventuali problematiche o proposte meritevoli di intervento a livello centrale, affinché possano essere esaminate d'intesa con l'A.N.C.I. e le Associazioni, per la parte di

rispettiva competenza, anche per eventuali integrazioni o modifiche da apportare al presente Protocollo.

- 3.2 Il presente Protocollo - che diventerà esecutivo decorsi trenta giorni dall'approvazione del disciplinare predisposto dal "tavolo tecnico" di cui al punto 1.5 del presente accordo - ha la durata di anni 3 (tre) ed alla scadenza potrà essere prorogato di ulteriori 3 (tre) anni, salvo formale disdetta da comunicare almeno tre mesi prima della scadenza.

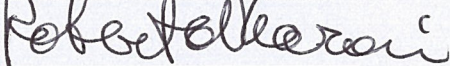
4. Oneri.

- 4.1 Il presente accordo non comporta alcun onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato. Gli oneri eventualmente connessi all'adeguamento delle strutture, all'approvvigionamento dei supporti tecnologici necessari ed alla formazione, saranno a completo carico degli Istituti di vigilanza privata interessati.

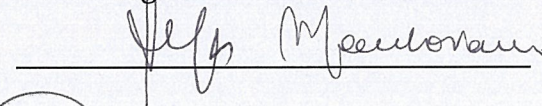
Di quanto sopra è stato redatto il presente atto, in undici originali, composto di sei pagine, compreso l'allegato tecnico, che previa approvazione viene sottoscritto dal Ministro dell'Interno, dal Sottosegretario di Stato all'Interno, dal Presidente dell'Anci e dai rappresentanti delle Associazioni.

In Roma, presso la sede del Ministero dell'Interno, il giorno undici del mese di febbraio duemiladieci.

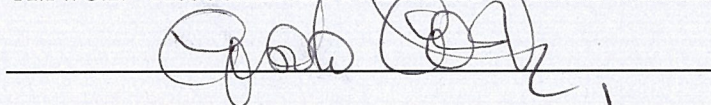
Il Ministro dell'Interno



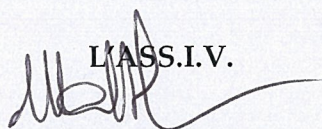
Il Sottosegretario di Stato all'Interno



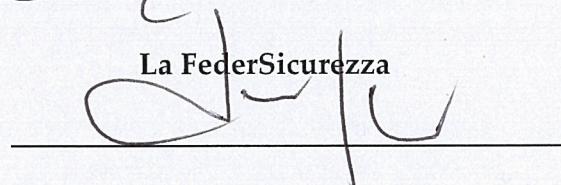
A.N.C.I. - Associazione Nazionale Comuni d'Italia



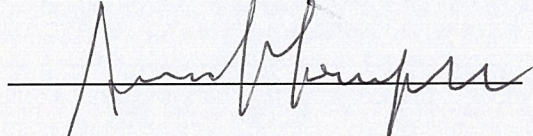
L'ASS.I.V.



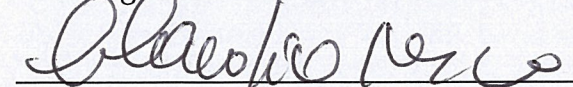
La FederSicurezza



L'A.N.I.V.P.- federata FederSicurezza



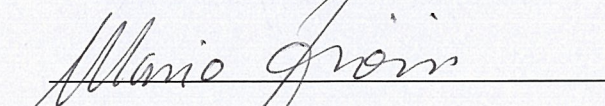
L'AssVigilanza - federata FederSicurezza



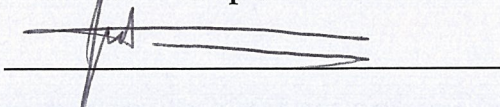
L'U.N.I.V. - federata FederSicurezza



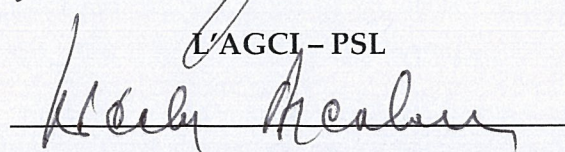
La CONFCOOPERATIVE - FLS



ANCST - Cooperative di servizi



L'AGCI - PSL



PROGETTO "MILLE OCCHI SULLE CITTA' "

Allegato tecnico al protocollo d'intesa

1. Caratteristiche operative del servizio.

- 1.1 Il servizio si basa sulla collaborazione informativa tra Istituti di vigilanza, organi di polizia e di Polizia locale, per il monitoraggio delle situazioni di interesse per la sicurezza pubblica e la sicurezza urbana, secondo criteri operativi volti a potenziare il controllo del territorio, nonché l'efficacia dell'attività di vigilanza privata.
- 1.2 La collaborazione informativa avviene tra le centrali operative degli Istituti di vigilanza - possibilmente organizzate in modo da individuare un unico punto di contatto - cui le singole guardie particolari giurate comunicheranno tutte le notizie concernenti situazioni di rilievo per la sicurezza pubblica e la sicurezza urbana, assunte durante lo svolgimento dei servizi di vigilanza, e quelle delle Forze di polizia e di Polizia locale.
- 1.3 Le sale o centrali operative delle predette forze di polizia e, ove esistenti, quelle di Polizia locale, ove non ostino esigenze di segretezza o riservatezza operativa o di tutela di dati personali, dirameranno le segnalazioni di ricerca o note d'allarme anche alle centrali operative degli Istituti, in modo che gli stessi possano allertare le rispettive pattuglie, ampliando, così, il numero di operatori in grado di verificare le diverse situazioni.

2. Gestione del servizio.

- 2.1 Ogni notizia, sia in entrata che in uscita, sarà debitamente annotata, secondo quanto stabilito dall'art.54 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e registrata informaticamente in base alle procedure che verranno stabilite in sede di "tavolo tecnico" di cui al punto 1.5 del Protocollo, al fine di consentire sia una rapida comunicazione che l'espletamento del controllo sulla puntuale osservanza dei nuovi criteri di interscambio da parte di tutti i soggetti interessati, estrapolando il numero delle note girate, la rispondenza ai parametri sopra introdotti, la rapidità dello scambio ed ogni altro elemento di verifica.

3. Definizione delle informazioni che possono formare oggetto di comunicazione.

- 3.1 Le segnalazioni potranno riguardare:

- a) la presenza di mezzi di trasporto o di persone sospette;
- b) l'eventuale fuga di mezzi o persone dal luogo del delitto;
- c) auto o moto rubate;
- d) bambini, persone anziane, persone in stato confusionale o in evidente difficoltà;
- e) la presenza di ostacoli sulle vie di comunicazione;
- f) l'interruzione dei servizi di fornitura di fonti energetiche;
- g) allontanamento da presidi ospedalieri di persone anziane o in trattamento sanitario obbligatorio;
- h) ogni altra situazione che faccia ritenere imminente la commissione di reati;
- i) le situazioni particolarmente significative di degrado urbano e disagio sociale.